

Azienda Ospedaliera

Istituti Clinici di Perfezionamento Via Castelvetro, 22 - 20154 Milano

Repertorio n. 493F

Aggiornamento tecnologico/funzionale del sistema RIS/PACS di proprietà dell'A.O. ICP e relativo contratto di manutenzione full risk per un periodo di 48 mesi, a decorrere dal 01/01/2013 al 31/12/2016.

TRA

l'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano (appresso denominata "A.O. ICP"
oppure "ICP") (codice fiscale 80031750153 - partita
IVA 04408300152), con sede in via Ludovico Castelvetro n. 22, in persona del Dott. Alessandro Visconti,
Direttore Generale e Legale Rappresentante,

E

la società EMME ESSE M.S. Srl (codice fiscale e P. IVA n. 08872920155), con sede legale in Milano, Via Giuba, 11, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Gianfranco MATTAVELLI, nato a Carate Brianza (MB) il 01/04/1947, in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese Costituito – con atto autenticato dallo studio del

MY

B. Hy

notaio dott. Giorgio Pozzi, con sede in Milano, repertorio n. 21684 del 4 marzo 2013 - con la società

AGFA GEVAERT Spa (mandante), codice fiscale n.

00873670152, con sede in Cinisello Balsamo (MI), Via
Gorky, 69 (appresso denominate RTI);

* * * * *

PREMESSO che l'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento, con deliberazione 27 dicembre 2012, n. 767 ha affidato, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b), del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, al costituente RTI Emme Esse M.S. Srl/Agfa Geavert Spa la fornitura inerente l'aggiornamento tecnologico/funzionale del sistema RIS/PACS di proprietà dell'A.O. ICP e relativo contratto di manutenzione full risk per un periodo di 48 mesi.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e durata dell'appalto

L'Azienda ICP affida al RTI Emme Esse M.S. Srl/Agfa Geavert Spa, come sopra rappresentato, che accetta, la fornitura inerente l'aggiornamento tecnologi-co/funzionale del sistema RIS/PACS di proprietà dell'A.O. ICP e relativo contratto di manutenzione full risk per un periodo di 48 mesi, a decorrere dal 01 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, alle condizioni contenute nell'offerta economica e relativo progetto

MI

C. M.

etto 2

tecnico del 16 novembre 2012, e successiva miglioria del 19 dicembre 2012 (Allegato 1), conservata agli atti dell'Azienda.

La fornitura dovrà essere eseguita presso i 4 Presidi Ospedalieri: V. Buzzi e CTO di Milano, Sesto San Giovanni e "E. Bassini" di Cinisello Balsamo, nonché presso i Poliambulatori di Via Doria, Via Masaniello, Via Gola, Via Farini, Via Rugabella, Via Don Orione, Via Stromboli dell'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento.

L'A.O. ICP si riserva la facoltà di protrarre la durata del rapporto per un periodo massimo di 6 (sei) mesi dalla data di scadenza naturale, alle medesime condizioni contrattuali e modalità di espletamento della fornitura, senza che il RTI Emme Esse M.S. Srl/Agfa Geavert Spa possa opporsi o pretendere compensi aggiuntivi. Lo stesso RTI si obbliga, pertanto, a proseguire la fornitura dietro semplice richiesta scritta dell'A.O. ICP, con un preavviso di 30 giorni solari rispetto alla data di scadenza del presente contratto.

La presente fornitura comprende la manutenzione del sistema RIS PACS della AO ICP e l'aggiornamento tecnologico dalla parte del sistema RIS PACS Buzzi, CTO

Mit. C. 19 4

- e Poliambulatori installato nel 2007. . Il servizio prevede :
 - continuità del sistema attuale senza disservizi per gli utilizzatori;
 - aggiornamento architettura sistema RIS PACS nei P.O. Buzzi, P.O. C.T.O. e Poliambulatorii (Doria, Masaniello, Stromboli, Don Orione, Farini, Rugabella, Gola);
 - mantenimento e assistenza tecnica del sistema RIS PACS dei PP.00 di Cinisello e Sesto San Giovanni;
 - mantenimento e assistenza tecnica delle attuali integrazioni con gli altri Sistemi Informativi Ospedalieri ed il CRS-SISS;
 - Mantenimento delle attuali procedure lavorative;
 - Ottimizzazione dell'architettura e relativa sicurezza;
 - Assistenza tecnica full risk per l'intero periodo contrattuale:
 - Mantenimento del sistema di conservazione legale sostitutiva delle immagini;

WF

P. 09

- Fornitura di CD completi di toner e cartellette;
- Servizio di help desk con copertura 24h/24, 7gg/7;

I corrispettivi riportati nel successivo art. 2, si intendono remunerativi di tutto quanto necessario per la perfetta esecuzione della fornitura.

Art. 2 - Valore complessivo della fornitura

A fronte delle obbligazioni di cui all'art. 1, 1'A.O. ICP corrisponderà al RTI Emme Esse M.S. Srl/Agfa Geavert Spa un corrispettivo complessivo per l'intera durata del contratto pari a \in 1.660.800,00.= IVA esclusa, per un importo complessivo pari a \in 2.009.568,00.= IVA compresa.

Art. 3 - Tavolo Tecnico

Al fine di garantire tutte le attività di gestione conseguenti all'attuazione del presente contratto, le Parti concordano di istituire un Tavolo Tecnico, al quale, in rappresentanza dell'A.O. ICP, parteciperanno il Coordinatore del Progetto (ing. Tatiana Cancellieri) o suo delegato, il Responsabile della s.c. Provveditorato Economato (o suo delegato), il Responsabile del Dipartimento di Diagnostica per Immagini (o suo delegato), il Responsabile della s.c.

Mh

P 49 6

Informatica (ing. Pietro Lanzoni) o suo delegato e, per il RTI affidatario, il Capo Progetto (o suo delegato), nonché tutte le professionalità di volta in volta ritenute necessarie al corretto svolgimento delle attività programmate.

Tale organismo dovrà:

- monitorare l'andamento dell'appalto;
- produrre semestralmente un verbale riguardante l'andamento del servizio e le eventuali disfunzioni;
- individuare le soluzioni che l'appaltatore dovrà attivare per garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il Tavolo Tecnico verrà convocato ogni qualvolta l'A.O. ICP lo ritenga necessario ed opportuno e comunque almeno ogni semestre.

Art. 4 - Proprietà del sistema

Alla scadenza del presente contratto, fissata per il 31 dicembre 2016, tutti gli adeguamenti e gli aggiornamenti tecnologici richiesti sulle apparecchiature installate presso l'A.O. ICP rimarranno di proprietà di quest'ultima.

Art. 5 - Clausola di salvaguardia

Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura del presente

Name of the Park o

MY

Q Q

(

contratto transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante dare continuità alla stessa, ovvero recedere dal contratto. Al RTI, in questo caso, saranno riconosciuti solo le prestazioni già effettuate, previa comunicazione a mezzo lettera A/R, entro 6 mesi dalla data di efficacia del provvedimento che dispone la modifica strutturale.

L'Azienda Ospedaliera si riserva altresì, qualora Consip o la Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) della Regione Lombardia attivassero una convenzione in merito all'esecuzione di fornitura comparabile a quella oggetto del presente contratto, di aderire alla stessa mediante recesso del contratto stipulato, con semplice preavviso di 30 giorni, senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell'A.O., fatto salvo il caso in cui l'aggiudicataria sia disponibile ad adeguare i propri prezzi a quelli applicati dalla convenzione Consip ovvero ARCA.

Ai sensi dell'art. 15, comma 13, lett. b) della Legge n. 135/2012: "Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: (Omis-

10/2 R . Cg 4

sis) Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento." L'Azienda Ospedaliera si riserva, infine, di rinegoziare i prezzi contrattuali, qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati dall'AVCP e/o da altri (Osservatorio acquisti o contratti o

M & 49 1,

S

altri siti nazionali a tal proposito istituiti) sono inferiori rispetto a quelli offerti.

Inoltre, qualora, nel corso di vigenza del contratto, venissero meno le condizioni di esclusività della fornitura oggetto del presente affidamento, con il subentro nell'ambito del mercato di fornitori concorrenti in grado di offrire - a parità di specifiche tecniche e qualitative dei sistemi terapeutici - condizioni economiche più vantaggiose e competitive, questa Azienda si riserva la facoltà di rinegoziare gli importi contrattuali per il restante periodo di validità del contratto, fatta salva la facoltà di recesso, in capo all'Azienda committente, senza il riconoscimento di alcun onere e/o indennizzo ad alcun titolo in favore del RTI fornitore. nell'ipotesi in cui la stessa rifiutasse la predetta rinegoziazione; ovvero qualora i prezzi rilevabili sul mercato in regime di concorrenza risultassero maggiormente vantaggiosi per l'Amministrazione committente e il RTI Emme Esse M.S. Srl/Agfa Geavert Spa non fosse in grado di allinearsi a tali quotazioni.



Art. 6 - Responsabilità civile, copertura assicurativa

Il RTI Emme Esse M.S. Srl/Agfa Geavert Spa risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, posderivare all'Azienda Ospedaliera ed sa nell'espletamento della fornitura, anche in relazione all'operato e alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte. Pertanto, il RTI Emme Esse M.S. Srl/Agfa Geavert Spa ha contratto apposita polizza d'assicurazione n. 0146.1125078.77 emessa in data 4 marzo 2013 da SAI Fondiaria Spad, che prevede la copertura dei rischi relativi per un importo non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro dal 01 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 (Allegato 2). A tale proposito, costituisce adempimento del RTI Emme Esse M.S. Srl/Agfa Geavert Spa fare pervenire annualmente copia della rinnovata polizza d'assicurazione fino alla scadenza del contratto.

Ogni documento assicurativo è prodotto in copia all'A.O. ICP a semplice richiesta. La Stazione Appaltante sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà a qualsiasì titolo

WIT

B M

l'appaltatore nell'esecuzione del contratto. Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l'appaltatore dovesse subire in conseguenza
di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i
dipendenti dell'A.O. ICP, in particolare, in conseguenza di furti.

Art. 7 - Deposito cauzionale

sensi dell'art.113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, il RTI Emme Esse M.S. Srl/Agfa Geavert Spa ha costituito apposito deposito cauzionale definitivo n. 5149.00.27.2799621197 per l'ammontare di € 83.040,00. = - pari al 5% dell'importo complessivo della fornitura (IVA esclusa) (importo ridotto al 50% ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2009, avendo presentato copia conforme all'originale della certificazione di qualità) - mediante garanzia fidejussoria emessa in data 8 febbraio 2013 da SACE BT Credit & Surety (Allegato 3). La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da par-

MI R

ag

/,

te dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

A richiesta dell'affidatario, la S.C. Provveditorato Economato rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento - da consegnare all'istituto garante - comprovante lo stato di avanzamento dell'esecuzione del contratto.

L'ammontare residuo della garanzia è svincolato al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura, da effettuarsi normalmente, entro 90 giorni da detta scadenza. Il termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione, rimane sospeso in caso di contestazioni sulla fornitura da parte dell'Azienda Appaltante, opportunamente comunicati alla società. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di definizione della contestazione.

Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all'A.O. ICP delle somme che questi abbia eventualmente pagato in più,

mil R

durante l'esecuzione della fornitura, in confronto all'effettivo credito del fornitore.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.



Art. 8 - Cessione del contratto e subappalto occulto Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall'art.116 del D.

Lgs. n. 163/2006.

La cessione del credito dell'affidatario, di cui all'art.1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. n.163/2006.

Ai sensi dell'art.118, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006, il contraente non potrà cedere a terzi contratto, o comunque dare in subappalto parte del servizio (comunque non superiore al 30%), senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Azienda Appaltante.

Art. 9 - Interruzione della fornitura da parte del contraente

In considerazione della specifica finalità della fornitura, destinata a tutelare il primario diritto di accesso della persona alle strutture di cura, il RTI Emme Esse M.S. Srl/Agfa Geavert Spa s'impegna a

mt Buy

13 ·

garantire l'erogazione della fornitura con continuità ed affidabilità, indipendentemente dall'avverarsi
di eventi - anche non programmabili ma prevedibili connessi alla gestione del proprio personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, ivi compreso il
caso di sciopero. Qualora l'arbitraria sospensione
della fornitura da parte del contraente dovesse protrarsi per un periodo continuativo superiore a tre
giorni, l'Azienda Appaltante potrà ritenere risolto
il contratto, con incameramento del deposito cauzionale, nonché il risarcimento del maggior danno da
parte del contraente inadempiente.

Nel caso di sospensione/interruzione della fornitura la Stazione Appaltante ha piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire la fornitura nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all'appaltatore la relativa spesa, fatta salva ogni altra azione.

Art. 10 - Obblighi ed oneri del contraente

L'RTI è ben consapevole di stipulare un contratto

con una Struttura Pubblica e pertanto non potrà ac
campare qualsivoglia scusa, compreso il ritardato

pagamento, per ritardare o non ottemperare alla for
nitura in tutto o in parte.

M B.Q

Tale inadempimento comporta, oltre agli eventuali rilievi contemplati dal Codice Civile, anche eventuali violazioni, nel caso ne ricorressero gli estremi, di carattere penale quale interruzione di pubblico servizio (art. 331 e seguenti c.p.).

Il contraente affidatario si impegna a svolgere la fornitura, oggetto del presente contratto, in piena autonomia, in relazione all'organizzazione delle risorse da impiegare, al fine di garantire un adeguato livello dello stesso, con assunzione del relativo rischio di impresa, utilizzando personale tecnicamente qualificato e preparato. Tutti gli obblighi necessari per l'espletamento della fornitura devono intendersi a completo carico dell'affidatario.

In particolare e fatto obbligo all'affidatario di:

- rendere operativa la fornitura secondo i termini previsti e svolgerla secondo le modalità riportate nella documentazione tecnico-organizzativo di cui all'offerta;
- eseguire la fornitura oggetto dell'affidamento in conformità a tutte le vigenti norme comunitarie, leggi e regolamenti nazionali e/o regionali, applicabili alle forniture in oggetto, garantendone il buon andamento e la corretta esecuzione;

Mi Co ag

- assumere gli oneri che dovessero, eventualmente, essere sopportati dell'A.O. in conseguenza dell'inosservanza di obblighi a carico suo o del personale da esso dipendente;
- assicurare la conformità assumendosi la piena ed incondizionata responsabilità di qualunque inadempimento da parte di soggetti terzi esecutori della fornitura oggetto dell'affidamento;
- considerare inclusi nel prezzo offerto anche gli oneri e le spese, non specificatamente indicati, ma risultanti necessari, per l'esecuzione della fornitura;
- osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative relative all'assicurazione degli operatori contro gli infortuni sul lavoro, la
 disoccupazione involontaria, l'invalidità, la
 vecchiaia, e le altre disposizioni in vigore che
 potranno intervenire nel corso dell'affidamento;
- adottare i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi impiegati
 nell'esecuzione della fornitura, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando
 le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e



successive modificazioni. L'affidatario sara responsabile, sia penalmente che civilmente, tanto
verso l'Azienda Ospedaliera che verso terzi, di
tutti i danni di qualsiasi natura o che potessero
essere arrecati, sia durante che dopo
l'erogazione della fornitura, per colpa o negligenza, tanto sua che dei suoi dipendenti, o anche
come semplice conseguenza della fornitura stessa;

- liberare l'A.O. ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse derivare loro da terzi per titoli di cui al precedente punto;
- risarcire i danni causati nel corso dello svolgimento della fornitura a persone e/o cose, con
 particolare riferimento alle infrastrutture aziendali per le quali l'A.O. è autorizzata a detrarre direttamente il costo di ripristino
 sull'importo mensile dovuto all'impresa stessa;
- far fronte ad ogni incombenza, non specificata
 nel presente contratto, necessaria
 all'espletamento della fornitura;
- sostenere tutte le spese, compresi bollo e registrazione, dovute alla stipula del contratto;
- ottemperare alla normativa sulla privacy;

B a

4

- obbligarsi ad assicurare ai lavoratori dipendenti impiegati le condizioni economiche risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria oppure quelle proposte in sede di offerta se migliorative;

Il contraente affidatario non potrà eccepire, durante l'erogazione della fornitura, la mancata conoscenza delle condizioni riportate nel presente contratto o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore. Per tutte le ragioni espresse l'affidatario assume interamente su di sé, esentando l'A.O. ICP, tutte le responsabilità organizzative, esecutive e civili connesse allo svolgimento della fornitura oggetto dell'affidamento. Di tali oneri ed obblighi, come degli altri indicati o richiamati nel presente contratto, l'affidatario ha tenuto debito conto nello stabilire i prezzi delle attività. Al contraente non spetterà, dunque, altro compenso, se non quello derivante dai prezzi offerti, in virtù del prezzo offerto.





Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive

Il RTI Emme Esse M.S. Srl/Agfa Geavert Spa, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine si impegna ad utilizzare il conto corrente, dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto del presente contratto, comunicato dalla ditta medesima con nota del 04 marzo 2013 (prot. n. 10/2013/MF/gs) e allegato al presente contratto (Allegato 4).

Qualsiasi variazione inerente il conto corrente dedicato o i soggetti delegati ad operare sullo stesso, dovrà essere comunicata dalla società all'A.O.

ICP entro 7 gg. dalla data dell'intervenuta variazione. Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto del presente contratto – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sul conto corrente dedicato

MY

g R

e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o con altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle informazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o diverso strumento di pagamento deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) relativo alla fornitura in oggetto, appresso indicato 485282992B, specificatamente fornito dalla Stazione Appaltante.

L'inadempimento degli obblighi da parte del RTI in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l'attivazione della clausola di risoluzione di diritto del contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

Art. 12 - Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08

Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza, nonché di fornire informazioni circa i rischi specifici esistenti negli ambienti dell'appaltatore, è stato sottoscritto il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi" (DUVRI) da parte del rappresentante dell'apparentante dell'apparentante

Mi app

RTI Emme Esse M.S. Srl/Agfa Geavert Spa, del Direttore Laboratorio Analisi P.O. Buzzi e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'A.O. ICP, che si allega al presente contratto (Allegato 5).



Art. 13 - Codice etico aziendale e Codice etico regionale degli appalti

L'RTI, nei rapporti inerenti al presente contratto, s'impegna ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice Etico adottato dall'A.O. ICP e pubblicato sul sito www.icp.mi.it

L'RTI affidatario s'impegna, altresi, a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Codice etico degli appalti regionali", approvato con DGR Regione Lombardia 4 maggio 2011, n. IX/1644.

La ditta è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice Etico aziendale e del Codice etico degli appalti regionali costituiscono
causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1546
c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.

Al ap Rich

Art. 14 - Scioperi e causa di forza maggiore

Trattandosi di fornitura di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dai contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale. L'affidatario, pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire la fornitura ai minimi essenziali, previo accordo con il DEC, la Direzione sanitaria e le SS.CC. dell'Azienda Ospedaliera interessate, per quanto di competenza.

Il contraente provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all'Azienda Ospedaliera tramite il Referente Aziendale della fornitura, la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale interna e/o esterna.

L'Azienda Ospedaliera, si riserva la facoltà di trattenere un importo calcolato in relazione al minore servizio prestato. Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza

M OF

non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell'Azienda Ospedaliera, quest'ultima provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare al contraente inadempiente il maggior onere sostenuto.

Art. 15 - Rendicontazione, fatturazione e pagamenti

Il RTI Emme Esse M.S. Srl/Agfa Geavert Spa provvederà ad emettere trimestralmente una fattura suddivisa
per i 4 PP.OO. e per i Poliambulator, accompagnata
da una relazione sull'andamento del servizio nel
trimestre riportante i livelli di servizio raggiunti
nel trimestre.

Ciascuna fattura emessa dal RTI dovrà indicare il riferimento del contratto di fornitura e, sebbene non obbligatorio, riportare possibilmente il relativo CIG n. 485282992B.

Tutte le fatture emesse dal RTI affidatario dovranno essere intestate a:

Azienda Ospedaliera

Istituti Clinici di Perfezionamento

Sede Legale: via L. Castelvetro n. 22 - 20154 Milano

Cod. Fiscale 80031750153 - P. Iva 04408300152

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo, previa emissione di fattura fiscalmente vali-

MI B Up

la

da, una volta accertata la regolarità della fornitura. Si provvederà ai pagamenti nei termini di legge. Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si fa riferimento alla data di ricevimento della fattura e, ove non sussistano motivi di contestazione, si procederà alla liquidazione – previa verifica e riscontro da parte degli uffici competenti e dal DEC. La data di ricevimento della fattura è attestata dal timbro apposto dall'Ufficio Protocollo Generale dell'Azienda Ospedaliera.

La S.C. Provveditorato Economato procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.


Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa
le modalità di accredito di cui sopra (art. 11); in
difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti
già effettuati.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi sarà determinato nella misura pari all'interesse legale di mora ai sensi della normativa vigente.



MR CH

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione della fornitura da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare la fornitura sino alla scadenza naturale del contratto.



La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall'A.O. ICP in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto affidatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

Art. 16 - Revisione prezzi

Il corrispettivo determinato in attuazione di quanto previsto dal precedente art. 2, si intende esaustivo



M Q Qp

di tutte le prestazioni richieste al fornitore e resta fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale. L'imposta sul valore aggiunto è a carico dell'Azienda Ospedaliera. La revisione prezzi non si applica alle prestazioni rese nel corso dei primi dodici mesi, ma si applica esclusivamente (qualora la successiva istruttoria condotta dall'ufficio competente dimostri che essa è dovuta) alle prestazioni rese dopo la data di ricezione della richiesta revisionale da parte dell'Azienda Ospedaliera, a tal scopo farà fede il timbro di ricevimento posto dall'ufficio protocollo dell'A.O. ICP. Sarà, pertanto, onere dell'appaltatore inviare circostanziata e documentata istanza revisionale. La prima istanza di revisione potrà essere presentata alla scadenza del primo anno di contratto.

La revisione viene operata sulla base di un'istruttoria, condotta dal predetto ufficio, con riferimento ai costi standardizzati determinati e pubblicati - ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 - dall' "Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" di cui all'art. 7 del citato Decreto, nonché sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT e pubblicati, con cadenza almeno seme

R M

strale, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi del comma 5 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006.

In assenza dei dati di cui al comma precedente, fatte salve emanante nuove disposizioni in materia, per il calcolo del compenso revisionale si utilizzeranno gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; si intende remunerativo di tutte le prestazioni richieste al fornitore.

Art. 17 - Penalità e risoluzione del contratto Durante il periodo di vigenza del contratto la ditta dovrà garantire il rispetto di tutte le condizioni contrattuali ivi previste, nonché il rispetto degli standard qualitativi della fornitura, in conformità a quanto contenuto nell'offerta del 16 novembre 2012 e miglioria del 19 dicembre 2012.

A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l'interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa, la S.C. Provveditorato Economato, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvede-

rà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi con raccomandata A.R. o tramite FAX o PEC) di contestazione degli addebiti da parte dell'A.O., avverso la quale il fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo degli ICP entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione.

In caso di mancato riscontro entro i termini di cui sopra, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, l'A.O. procederà ad applicare penali in misura compresa tra 3% e il 10% dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo, da determinare per ogni inadempimento contestato in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale inadempimento.

Qualora la diffida ad adempiere avesse esito negativo, a seguito di constatazione del persistere



dell'inadempimento, totale o parziale, dell'obbligazione contrattuale, l'A.O. ICP potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo, con riserva di rivalersi nei confronti dell'affidatario degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

Nelle ipotesi di ritardi negli adempimenti contrattuali sono applicate le penali come riportate nell'Allegato 6 del presente contratto.

Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali.

Si precisa che l'importo della penale non potrà essere in ogni caso superiore agli importi previsti dalla legge (10% dell'importo contrattuale netto complessivo).

In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente.

Gli importi addebitati a titolo di penale e/o risarcimento danni e la maggiore spesa derivante da un
eventuale acquisto in danno, potranno essere recuperati mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a
qualsiasi titolo al RTI e/o sul deposito cauzionale,
ed eventualmente qualora non sufficienti, sulle fatture ammesse al pagamento.

Mi Co all



Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda committente promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.

Questa Azienda Ospedaliera, dopo l'applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra dall'affidatario o al verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all'A.O. ICP un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell'Esecuzione dell'Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile la fornitura e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

Art. 18 - Diritto di recesso

E' prevista la facoltà di recesso dal contratto da parte dell'Azienda committente, con semplice preavviso di 30 giorni senza il riconoscimento di alcun

MIL

CO 8 6

indennizzo, onere, o compenso di sorta, ai quali le parti espressamente rinunciano, nei seguenti casi:

- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art. 26 della L. 488/99, aggiudicasse la fornitura di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l'aggiudicataria non sia in grado di praticare almeno tali prezzi;
- qualora, durante la vigenza del contratto, fosse attivata una convenzione per la medesima ed identica fornitura oggetto del presente appalto, da parte della Centrale Regionale Acquisti (della regione Lombardia), in conformità alle linee di indirizzo fornite dalla DGR n. IX/2633 in data 06.12.2011 in materia di acquisti delle Aziende Sanitarie;

In tali casi l'Azienda Ospedaliera si riserva, tuttavia, la facoltà di:

procedere con la società aggiudicataria della fornitura in oggetto, ad apposito negoziato per uniformare alle eventuali condizioni economiche migliorative delle convenzioni suddette,



o in caso di esito negativo del negoziato, di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore entro 30 giorni, con raccomandata A.R.

L'Azienda Ospedaliera ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, nei seguenti casi:

- a) in qualsiasi momento di vigenza del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Impresa è obbligata a comunicare alla Stazione appaltante le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
- b) qualora venisse riscontrata la violazione da parte della ditta, del Codice Etico, approvato dall'Azienda committente e pubblicato sul sito dell'ente medesimo.

NC GO

- c) in caso di innovazioni medico scientifiche che riconducano ad un necessario cambio di metodica;
- d) per un diverso assetto organizzativo dell'Azienda Ospedaliera ICP che faccia venire meno la necessità della prestazione della fornitura oggetto del presente appalto. In tale ultima ipotesi il recesso un nilaterale da parte dell'Azienda committente verrà esercitato previo preavviso al contraente affidatario di 6 (sei) mesi;
- e) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; in tal caso l'A.O. sarà tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi del contratto.
- f) qualora, nel corso di vigenza del contratto, venissero meno le condizioni di esclusività della fornitura oggetto del presente affidamento, con il subentro nell'ambito del mercato di fornitori concorrenti in grado di offrire a parità di specifiche tecniche e qualitative dei sistemi terapeutici condizioni economiche più vantaggiose e competitive, questa Azienda si riserva la facoltà di rinegoziare gli importi contrattuali per il restante periodo di validità del contratto, fatta salva la facoltà di recesso, in capo all'Azienda committente, senza il riconoscimento di alcun onere e/o indennizzo ad al-





cun titolo in favore della società fornitrice, nell'ipotesi in cui la stessa rifiutasse la predetta rinegoziazione; ovvero qualora i prezzi rilevabili sul mercato in regime di concorrenza risultassero maggiormente vantaggiosi per l'Amministrazione committente e il RTI Emme Esse M.S. Srl/Agfa Geavert Spa non fosse in grado di allinearsi a tali quotazioni.

Nelle ipotesi di recesso unilaterale sopra menzionate, deve comunque essere garantita la continuità
della fornitura - sino all'individuazione del nuovo
contraente e/o all'avvio della nuova conduzione organizzativa e produttiva - al fine di evitare gravi
pregiudizi e/o disservizi all'Azienda committente,
che è obbligata ad assicurare la tutela e
l'erogazione dei servizi sanitari in favore
dell'utenza.

L'RTI Emme Esse M.S. Srl/Agfa Geavert Spa non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente contratto. Tutte le riserve che la ditta intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla Azienda committente e documentate con l'analisi det-



tagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati la ditta appaltatrice decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Si osservano, comunque, in caso di variazioni soggettive, le disposizioni dell'art. 51 del D. Lgs. 163/006 e s.m.i..

Art. 19 - Clausola risolutiva espressa

L'Azienda committente avrà facoltà di procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto, previa comunicazione all'affidatario con lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:



P Q



- inottemperanza alle disposizioni di cui all'art.

 3, c. 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136:
 il contratto d'appalto si intenderà risolto di
 diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.

 1456 cc., nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti
 idonei a consentire la piena tracciabilità delle
 operazioni;
- incapacità da parte dell'Affidatario di produrre la documentazione richiesta, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese al momento della formulazione dell'offerta;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura;
- interruzione non giustificata della fornitura;
 gravi e reiterate negligenze e/o inadempienze
 nell'espletamento della fornitura;
- reiterati e/o abituali ritardi nell'esecuzione e consegne delle forniture rispetto ai termini prescritti nel presente contratto;
- constatazione di tre casi di non conformità relativi allo stesso prodotto;
- disservizio pari o superiore a 8 ore per ciascun fermo macchina;



- gravi e ripetute violazioni degli obblighi e condizioni contrattuali, non sanati in seguito a diffida formale da parte dell'amministrazione;
- per qualsiasi motivo, a tener fede agli impegni contrattuali assunti;
- subappalto totale o parziale non autorizzato;
- in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto affidatario;
- inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;
- inadempienza accertata della normativa di cui al D.Lgs 81/2008 e ss.mm, e più in generale alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale vigenti.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando l'Azienda committente deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva, e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla società.





Nei casi sopra previsti, la società, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Azienda Ospedaliera è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra società. Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra l'A.O. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quello che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

L'Azienda appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri l'Azienda medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.

Per quanto non contemplato nel presente contratto, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

Qualora il RTI Emme Esse M.S. Srl/Agfa Geavert Spa disdicesse il contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda Ospedaliera tratterrà, a titolo di penale, il deposito cauzionale ed addebiterà le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione della fornitura ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni, rivalendosi anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

In tutti i casi nulla sarà comunque dovuto alla società per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

* * * * *

Ferme restando le ipotesi di cui sopra in merito alla risoluzione del contratto per inadempimento, costituisce causa di risoluzione espressa dello stesso, ex art. 1456 Cod. Civ. - che si verificherà dietro semplice comunicazione scritta dell'A.O. ICP la violazione da parte del contraente dei seguenti
obblighi posti a carico del contraente e previsti
dal Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R.) 16
aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), da intendersi quali obbligazioni
contrattuali:

Art. 4: divieto di chiedere, sollecitare, accettare regali, compensi e altre utilità per sé



Plus many

e/o per altri; divieto di offrire direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato; divieto di accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'incarico assunto;

- Art. 6: corretta informativa sui rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni; assumere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, anche con riferimento ad interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;
- Art. 7 divieto di partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi pa-

MI R W

renti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con
le quali abbia rapporti di frequentazione
abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa
pendente o grave inimicizia o rapporti di
credito o debito significativi, ovvero di
soggetti od organizzazioni di cui sia tutore,
curatore, procuratore o agente, ovvero di
enti, associazioni anche non riconosciute,
comitati, società o stabilimenti di cui sia
amministratore o gerente o dirigente;



- Art. 13 diffusione di notizie non corrispondenti al vero;
- Art. 14 divieto di ricorrere a mediazione di terzi, nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi; divieto di corrispondere o promettere ad alcuno utilità a titolo di intermediazione e/o facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione di contratti e/o negozi a/o accordi in genere; divieto di concludere, per conto dell'ammi-







nistrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile; astensione dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio, nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

La tolleranza da parte dell'A.O. ICP di inadempimenti del contraente ad uno qualsiasi degli obblighi posti a suo carico dal presente rapporto contrattuale non rappresenterà acquiescenza, né potrà in alcun modo far presumere la perdita di efficacia delle clausole oggetto di inadempimento.







E' fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito dall'A.O. ICP in dipendenza degli inadempimenti di cui sopra.

Nel caso in cui il contratto derivante dalla presente procedura si risolva per inadempimento del Contraente, l'A.O. ICP avrà diritto a trattenere tutte le somme eventualmente dovute al Contraente in conto risarcimento danni fino alla liquidazione degli stessi.

Il Contrante dichiara inoltre di conoscere i contenuti del soprarichiamato D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, al fine di non incorrere in condotte contrarie ai principi in esso enunciati.

Art. 20 - Fallimento, successione, liquidazione del fornitore

Nel caso di fallimento del contraente, erogatore della fornitura, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto dal giorno della dichiarazione di fallimento, salva la facoltà per l'A.O. di ricorrere ad azione di rivalsa sulla cauzione e sui crediti maturati per tutte le eventuali ragioni di danni.

In caso di morte del contraente le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque l'A.O. la facoltà di ritenere cessato il contratto stesso.





In caso di scioglimento o di liquidazione del fornitore l'A.O., a suo insindacabile giudizio, avrà il
diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell'eventuale nuovo soggetto subentrante.

Resta salva la facoltà di cui all'art. 140 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., nel caso di fallimento dell'esecutore del contratto o di risoluzione dello stesso.

Art. 21 - Controversie

Ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Tutte le controversie che dovessero insorgere dal presente contratto, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs 163/06.

Le parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Milano, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c..

Art. 22 - Registrazione

Le parti danno atto che il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi

MA BL

del D.P.R. 16 aprile 1986, n.131, art. 5, in quanto relativo a prestazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto.

Art. 23 - Spese contrattuali

Ogni spesa riguardante il presente contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico del RTI Emme Esse M.S. Srl/Agfa Geavert Spa, fatta eccezione per l'IVA che è a carico dell'Azienda Appaltante, secondo le aliquote stabilite dalla Legge. Il RTI affidatario dovrà provvedere al versamento delle spese di bollo e di registro entro 15 giorni dalla relativa richiesta della s.c. Provveditorato-Economato.

Art. 24 - Elezione a domicilio

Per qualsiasi comunicazione scritta inerente il presente contratto, l'RTI contraente Emme Esse M.S. Srl/Agfa Geavert Spa elegge il proprio domicilio in via Giuba, 11 - Cap 20132 - Milano, indirizzo PEC: emmeesse@pec.it.

La corrispondenza per l'A.O. potrà essere indirizzata ai seguenti recapiti: Azienda Ospedaliera I.C.P.
- via Castelvetro - n. 22, 20154 Milano, indirizzo
PEC: provveditorato@pec.icp.mi.it.

Art. 25 - Referenti dell'appalto

Mi ag RL



Responsabile ICP (ovvero DEC - Direttore Esecutivo del contratto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.): l'A.O. ICP nomina, come Responsabili ICP, l'ing. Tatiana Cancellieri - in qualità di Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale e l'ing. Pietro Lanzoni, Responsabile del Servizio Informatico Aziendale (SIA) come assistente del DEC.

Il Responsabile aziendale della gestione ed esecuzione dell'appalto (DEC)in collaborazione l'assistente del DEC, ha il compito di verificare il perfetto svolgimento della fornitura, garantendo la massima funzionalità dell'appalto alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione. Il Responsabile aziendale dell'appalto si fa carico di coinvolgere e coordinare i diversi soggetti aziendali cui l'appaltatore dovrà fare riferimento in relazione alle diverse problematiche Inoltre, quale Coordinatore Aziendale, avrà anche il compito di garantire il necessario raccordo tecnico-professionale e gestionale con il Responsabile della commessa della ditta aggiudicataria al fine di ottimizzare l'organizzazione e gestione del servizio.

Responsabile della commessa: il RTI Emme Esse M.S. Srl/Agfa Geavert Spa nomina, come Responsabile della

M C L

commessa, il Sig. Guido Alberto Māuri. Il Responsabile della commessa è la diretta interfaccia del Responsabile aziendale dell'appalto ed avrà la funzione di garantire la perfetta esecuzione della fornitura. A lui faranno capo l'organizzazione, la programmazione ed il controllo e la verifica di tutte le attività previste, nonché l'applicazione delle norme vigenti in tutte le materie connesse a qualsiasi titolo al presente appalto. Dovrà dirigere e controllare lo sviluppo e il coordinamento di tutti i ruoli e di tutti i processi operativi al fine di ottimizzarne il rendimento.

Art. 26 - Disposizioni antimafia

Il presente contratto viene sottoscritto sulla base della dichiarazione sostitutiva di certificazione, relativa all'iscrizione alla CCIAA del RTI Emme Esse M.S. Srl/Agfa Geavert Spa -CCIAA di Milano, 08872920155, iscritta in data 19/02/1996, presentata dalla società Emme Esse M.S. Srl (mandataria), e CCIAA di Milano, n. 00873670152, iscritta in data 19/02/1996, presentata dalla società Agfa Geavert Spa (mandante) - circa l'inesistenza di condizioni che non consentano la conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione, nelle dell'acquisizione dell'attestazione della Prefettura

di non esistenza - a carico delle società costituenti il RTI contraente - di condizioni che non consentano la conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione, richiesta dalla S.C. Provveditorato
Economato con nota conservata agli atti del procedimento.

* * * * *

Il suddetto RTI prende ad ogni effetto atto che, nel caso in cui dalla verifica effettuata presso la Prefettura dovessero risultare a suo carico situazioni ostative alla conclusione di contratti con la Pubblica amministrazione, il presente contratto si risolverà automaticamente di diritto, con incameramento del deposito cauzionale e riserva da parte dell'A.O. ICP di rivalersi per i danni subiti.

Art. 27 - Rinvio altre norme

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto d'appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nel CCNLL di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente contratto, ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. 163/2006, nel D.P.R. 207/2010, e nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni



Art. 28 - Allegati

Costituiscono allegati al presente contratto:

Allegato 1: copia dell'offerta economica con miglioria del 19 dicembre 2012:

Allegato 2: copia polizza d'assicurazione;

Allegato 3: copia deposito cauzionale definitivo;

Allegato 4: copia documentazione relativa a Traccia-

bilità Flussi finanziari;

Allegato 5: copia DUVRI

ALLEGATO 6: Livelli di servizi e penali.

Il presente contratto viene redatto in numero tre copie, firmate in originale, di cui numero due in competente bollo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 12 ruero 2014

Azienda Ospedaliera I.C.p

Il Direttore Gen

Dott. Alegsandro Visconti

RTI Emme Esse M.S. Srl/Agfa Geavert SpaS.r.l.

Legale Rappresentante

Gianfranco Mattavelli

Gianfranco Mattavelli

EMME ESSE M.S. SRL A Socio Unico Via Giuba, 11 - 20132 Milano C.F. e P.I. 08872920155

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. approvo gli artt.3-5-9-10-13-14-15-17-16-19-21-23 del presente contratto.

RTI Emme Esse M.S. Srl/Agfa Geavert SpaS.r.l.

Legale Rappresentante

Giantranco Mathavenli

Gianfranco Mattavelli

EMME ESSE M.S. SRL A Socio Unico Via Gluba, 11 - 20132 Milano C.F. e P.I. 08872920155

ag l

M


INDICE

Art. 1 - Oggetto e durata dell'appalto 2
Art. 2 - Valore complessivo della fornitura 5
Art. 3 - Tavolo Tecnico 5
Art. 4 - Proprietà del sistema
Art. 5 - Clausola di salvaguardia
Art. 6 - Responsabilità civile, copertura
assicurativa
Art. 7 - Deposito cauzionale
Art. 8 - Cessione del contratto e subappalto
occulto
Art. 9 - Interruzione della fornitura da parte del
contraente
Art. 10 - Obblighi ed oneri del contraente
Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari e
relative clausole risolutive
Art. 12 - Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi
dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08
Art. 13 - Codice etico aziendale e Codice etico
regionale degli appalti
Art. 14 - Scioperi e causa di forza maggiore 22
Art. 15 - Rendicontazione, fatturazione e pagamenti 23
Art. 16 - Revisione prezzi
Art. 17 - Penalità e risoluzione del contratto 27
Art. 18 - Diritto di recesso
Art. 19 - Clausola risolutiva espressa
Art. 20 - Fallimento, successione, liquidazione del
fornitore
Art. 21 - Controversie
Art. 22 - Registrazione
Art. 23 - Spese contrattuali
Art. 24 - Elezione a domicilio
Art. 25 - Referenti dell'appalto
Art. 26 - Disposizioni antimafia
Art. 27 - Rinvio altre norme
Art. 28 - Allegati



S- 109





Gettabile

U.O. PROVVEDITORATO/ECONOMATO

AZIENDA OSPEDALIERA

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO
VIA Castelvetro, 22

20122 MILANO MI

Egregio Dott, Luigi Ortaglio

Milano, 19 dicembre 2012

Oggetto: Servizio di Gestione dal Sistema Ris Pacs destinato all'acquisizione, archiviazione, a gestione informatizzata delle immagini radiologiche

Emme Esse M.S. Srl con sede in Milano via Giuba 11 con Partita IVA el Codice Fiscale el Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Milano 08872920155, distributore lufficiale e autorizzato Agfa per la Regione Lombardia in qualità di Capogruppo mandataria dell' R.T.I. costituito con

Agfa-Gevaert S.p.A., con sede in Cinisello Balsamo via Gorky 59 con Partita IVA el Codice Fiscale e numbro di iscrizione al Registro Imprese di Milano 00873670152

con derimento alla proposta economica per il servizio in aggetto, datata 16 novembre 2012, li seguito aspone attaglio delle inigliore che intende apportare:

- La fornitura del materiale di consumo previsto di n. 260,000 cd-r. per tutto il periodo contrattuale di 4 anni, potrà essere estesa, senza alcuna variazione dell' importo del canone, fino a un massimo del 5%.
- 2) Eventuali servizi di spostamento dell'architettura RIS PACS dalla attuale Sala Server presso il Presidio Ospedaliero Bassini di Cinisello Balsamo alla nuova Sala Server saranno a carico dello scrivente RITTL ad esclusione degli adeguamenti elettrici, meccanici ed impiantistici.

Al fermine del periodo contrattuale gli aggiornamenti tecnologici del Sistema RIS PACS diverranno automaticamente di proprietà di codesta Spettabile Azienda Ospedaliera.

Rimanendo a Vostra completa disposizione per ogni eventuale chiarimento, con l'occasione porgiamo distinti

Cianfranco Mattavelli

EMME-ESSE M.S. SRL A SOCIO UNICO

apogruppo del costituen lo RTA

E W

A SINE LANGO E





Spettabile U.O.
PROVVEDITORATO/ECONOMATO
AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO
VIA Castelvetro, 22
20122 MILANO MI

Egregio Dott. Luigi Ortaglio

Milano, 16 Novembre 2012

Oggetto. Servizio di Gestione del Sistema Ris Pacs destinato all'acquisizione, archiviazione, e gestione informatizzata delle immagini radiologiche.

In riferimento alla Vostra richiesta del 25/6/2012 Reg. N. 35306 per l'aggiornamento tecnologico e manutenzione del sistema RIS PACS installato in tutti i. Presidi Ospedalieri e Poliambulatori dell'Azienda Ospedaliera le scriventi società.

Agfa-Gevaert S.p.A con sede in Cinisello Balsamo via Gorky 69 con Partita IVA e Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 00873670152

ed


Emme Esse M.S. Srl con sede in Milano via Giuba 11 con Partita IVA el Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Milano 08872920155, distributore lufficiale e autorizzato Agfa per la Regione Lombardia

al fine di garantirvi continuità gestionale e operativa dell'attuale sistema, sulla base di una consolidata e pluriennale comune collaborazione nell'implementazione e nella conduzione tecnica dei sistemi RIS PACS, corredata da servizi specialistici svolti da personale con ampia esperienza nel settore, presentano a Codesta Spettabile Azienda Ospedaliera offerta Tecnica ed Economica per il servizio di aggiornamento tecnologico e manutenzione del sistema RIS PACS per il periodo 1 Gennaio 2013 - 31 Dicembre 2015.

La relazione tecnica allegata alla presente offerta deve intendersi parte integrante e fondamentale della presente offerta economica.

Sulla base dei contenuti tecnologici e di servizio descritti nella Relazione Tecnica il canone annuale a Voi riservato per il Servizio di Gestione del Sistema Ris Pacs destinato all'acquisizione, archiviazione, e gestione informatizzata delle immagini radiologiche installato in tutti i Presidi Ospedalieri e Poliambulatori dell'Azerida Ospedaliera, comprensivo dell'aggiornamento tecnologico e del servizio di manutenzione, è pari a € 415.200,00 Iva esclusa, per un valore complessivo di € 1.245.600,00 Iva esclusa





Rimanendo a Vostra completa disposizione per ogni eventuale chiarimento, con l'occasione porgiamo distinti

In allegato alla presente offerta Relazione Tecnica Dichiarazione di costituenda RTI

Salvatore Selvaggio AGFA GEVAERT SpA

(Mandante del costituendo R.T.I.)

Debora Diozzi

AGFA GEVAERT SpA

(Mandante del costituendo R T I)

Gianfranco Mattavelli

EMME ESSE M.S. SRL A SOCIO UNICO

(Capogruppo del costituendo RT.I.)

MA SI MY L

